

**AI GESTORI DELLE STRUTTURE  
RICETTIVE E DEGLI ALLOGGI AD USO  
TURISTICO****ALLE AZIENDE PROVINCIALI SUL  
TURISMO E AI CONSORZI PRO LOCO**

**OGGETTO:** Modifiche normative imposta provinciale di soggiorno – art. 15 della Legge Provinciale 12 agosto 2020 n. 8 e D.P.P. 3 dicembre 2020 n. 15-28/Leg

Con decorrenza 1 gennaio 2021 l'art. 16 bis della L.P. 11 giugno 2002 n. 8 è abrogato e l'imposta provinciale di soggiorno è disciplinata dall'art. 15 della L.P. 12 agosto 2020 n. 8.

In data 10/12/2020 è stato pubblicato nel B.U. Trentino Alto Adige n. 50 il D.P.P. 3 dicembre 2020 n. 15-28/Leg.(regolamento di esecuzione dell'art. 15 della L.P. 12 agosto 2020, n. 8 in materia di Imposta di soggiorno).

Di seguito una sintesi delle disposizioni introdotte dalla normativa provinciale:

**1) TARIFFE IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO**

Ai sensi dell'art. 15 della L.P. n. 8/2020, la misura dell'imposta è stabilita nella misura minima di un euro e massima di tre euro a persona per ciascun pernottamento. In particolare, il regolamento di esecuzione ha stabilito che:

- **per il periodo 1° gennaio – 30 novembre 2021** la misura dell'imposta è determinata per ogni pernottamento nella misura di:

PERIODO 1° GENNAIO 2021 – 30 NOVEMBRE 2021	
TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	TARIFFA IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO
Alberghiere classificate a 5 stelle	€ 2,30
Alberghiere classificate a 4 stelle superior e 4 stelle	€ 1,80
Alberghiere classificate a 3 stelle superior e 3 stelle	€ 1,50
Alberghiere classificate a 2 stelle, a 1 stella o non classificate	€ 1,00
Extra-alberghiere	€ 1,00
Alloggi ad uso turistico	€ 1,00
Strutture ricettive all'aperto, esercizi di agriturismo e rifugi escursionistici	€ 1,00

▪ dal **1° dicembre 2021** la misura dell'imposta è determinata per ogni pernottamento nella misura di:

PERIODO DAL 1° DICEMBRE 2021	
TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	TARIFFA IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO
Alberghiere classificate a 5 stelle	€ 3,00
Alberghiere classificate a 4 stelle superior e 4 stelle	€ 2,50
Alberghiere classificate a 3 stelle superior e 3 stelle	€ 2,00
Alberghiere classificate a 2 stelle, a 1 stella o non classificate	€ 1,50
Extra-alberghiere	€ 1,50
Alloggi ad uso turistico	€ 1,00
Strutture ricettive all'aperto, esercizi di agriturismo e rifugi escursionistici	€ 1,50

## 2) ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO

L'art 15 comma 3 della L.P. n. 8/2020 stabilisce che sono esentati dal pagamento dell'imposta:

- **Familiari dei pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie ospedaliere;**
- Forze dell'ordine e di protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni;

Oltre a quelli individuati dal citato art. 15, sono esenti dal pagamento dell'imposta anche le seguenti categorie previste dall'art. 3 del D.P.P. 3 dicembre 2020 n. 15-28/Leg. (Regolamento di esecuzione):

- a) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) coloro che ricevono terapie presso strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale site nel territorio provinciale;
- c) i soggetti accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate nel territorio provinciale, nel limite di un accompagnatore per paziente;
- d) **i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il loro accompagnatore;**
- e) i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolti nelle strutture ricettive;
- f) i soggetti che alloggiano in strutture a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria.

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 3 comma 1, lettera a) del Regolamento (minori di anni 14), il gestore della struttura ricettiva o dell'alloggio per uso turistico si avvale dei dati relativi alle generalità delle persone alloggiate raccolti e comunicati all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

**Per tutte le altre esenzioni, l'ospite, avvalendosi di apposito modulo predisposto da Trentino Riscossioni S.p.a.** e reso disponibile dal gestore, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) di avere diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno. Le dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 sono conservate per cinque anni presso la struttura ricettiva o l'alloggio per uso turistico e, previa richiesta, rese disponibili a Trentino Riscossioni S.p.a. per lo svolgimento dei controlli secondo quanto previsto dall'articolo 15 comma 9, della legge provinciale.

### **3) QUIETANZA DI PAGAMENTO**

Come noto l'imposta provinciale di soggiorno è versata dal soggetto passivo entro l'ultimo giorno di permanenza nella struttura ricettiva o nell'alloggio per uso turistico ed è incassata dal gestore della struttura che rilascia quietanza di pagamento. Il regolamento di esecuzione ha poi specificato che copia della quietanza deve essere conservata per cinque anni ed esibita a Trentino Riscossioni in caso di controllo.

### **4) COMUNICAZIONE E RIVERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

I gestori delle strutture ricettive o degli alloggi per uso turistico devono effettuare la comunicazione telematica a Trentino Riscossioni S.p.a. indicando il numero di pernottamenti per i quali è dovuta l'imposta con l'indicazione di quelli esclusi e di quelli esenti nonché l'imposta incassata.

Il regolamento non prevede più l'obbligo per i gestori di indicare i nominativi di coloro che non hanno provveduto al pagamento del soggiorno in quanto, ai sensi del comma 8 dell'art. 15 della L.P. n. 8/2020, i gestori sono responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Per le **STRUTTURE RICETTIVE** indicate all'articolo 15, comma 2, lettere a), c) d) ed e) della citata legge provinciale, la comunicazione deve essere presentata:

- entro il 16 maggio per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1° gennaio - 30 aprile (I QUADRIMESTRE);
- entro il 16 settembre per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1° maggio - 31 agosto (II QUADRIMESTRE);
- entro il 16 gennaio per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1° settembre - 31 dicembre (III QUADRIMESTRE);

Per gli **ALLOGGI AD USO TURISTICO** di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) della citata legge provinciale, la comunicazione deve essere presentata **entro il 16 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre.

A partire dalla comunicazione del I quadrimestre 2021, per le strutture ricettive, e dalla comunicazione anno 2021, per gli alloggi ad uso turistico, il regolamento di esecuzione ha stabilito che il criterio di compilazione da utilizzare è quello della cassa.

Per l'anno 2020 si precisa che l'art. 16 bis della L.P. n. 8/2002, ancorché abrogato dall'articolo 25, e le relative disposizioni regolamentari continuano ad applicarsi con riferimento agli obblighi di comunicazione e versamento fino all'esaurimento dei rapporti giuridici sorti in base al succitato articolo.

L'imposta è versata dai gestori delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico a Trentino Riscossioni S.p.a., entro il giorno 16 del mese successivo alla data di scadenza entro la quale deve essere presentata la comunicazione con le seguenti modalità:

- a) addebito continuativo sul conto corrente;
- b) bollettino PagoPA;
- c) canali telematici disponibili;
- d) altre forme di pagamento, attivate da Trentino Riscossioni S.p.a..

Cordiali saluti.

TRENTINO RISCOSSIONI SPA